

0016856/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente -  
Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -  
Dott. LINA MATERA - Consigliere -  
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere -  
Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 12936-2010 proposto da:

elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo  
studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, rappresentato e  
difeso dall'avvocato NICOLA MAZZIA;

- **ricorrente** -

**contro**

COMUNE , in persona del  
Dirigente pro tempore della Direzione Affari Legali,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PONTEFICI  
3, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO CAPECE

Oggetto

\*LAVORO  
AUTONOMO

R.G.N. 12936/2010

Cron. 16856

Rep. E.T.

Ud. 27/05/2015

PU

2015

1441

MINUTOLO DEL SASSO, che lo rappresenta e difende,  
giusta procura speciale per dott.ssa Ida Laura  
Lamorgese, Notaio in Taranto, del 22.4.2013 - Rep.n.  
826, unitamente all'avvocato MARIA CASIELLO, giusta  
procura speciale per dott.ssa Ida Laura Lamorgese,  
Notaio in Taranto, del 28.12.2011 - Rep.n. 685;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 81/2009 della CORTE D'APPELLO  
DI LECCE - SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il  
16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI  
GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

### *RITENUTO IN FATTO*

1. - convenne in giudizio il Comune di Taranto innanzi al locale Tribunale, chiedendo la condanna dell'ente territoriale convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di lire 180 milioni, ai sensi dell'art. 68 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per avere l'attore assistito – quale legale – l'Associazione temporanea di imprese ing. Cosimo Lecito nella transazione stragiudiziale stipulata tra le parti di due giudizi (estintisi in seguito alla transazione), nei quali essa A.T.I. nonché i singoli soci e il Comune di Taranto erano stati convenuti dalla società "Baroncelli S.p.A." perché fossero condannati al risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione dei suoli edificatori di proprietà di quest'ultima.

Il Comune convenuto resistette alla domanda, assumendo che l'A.T.I. assistita dal era rimasta estranea alla transazione (che sarebbe stata stipulata solo tra il Comune di Taranto e la Baroncelli S.p.A.) e che, in ogni caso, l'ente territoriale non aveva assunto – nei due giudizi – la posizione di contraddittore dell'A.T.I. assistita dall'attore, ma la posizione di suo litisconsorte, quale convenuto coobbligato con la stessa A.T.I.

Il Tribunale adito rigettò la domanda, compensando tra le parti le spese del giudizio.

2. - Sul gravame proposto dal la Corte di Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), con sentenza del 16.3.2009, confermò la pronuncia di primo grado, condannando l'appellante a rifondere al Comune di Taranto le spese del nuovo giudizio di gravame.

3. - Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione formulando due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso.



Le parti hanno depositato memoria *ex art. 378 cod. proc. civ.*

### *CONSIDERATO IN DIRITTO*

1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 R.D.L. n. 1578 del 1933, per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile la detta disposizione al caso in cui il condebitore solidale (nella specie, l'Associazione temporanea di imprese ing. Còsimo Lecito) abbia aderito, anche in modo informale, alla transazione stipulata tra il creditore e gli altri debitori, abbandonando la causa pendente o rinunciando agli atti del giudizio. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che l'A.T.I. era rimasta estranea alla transazione stipulata tra il Comune di Taranto e la Baroncelli S.p.A., dovendosi invece ritenere che la stessa – in quanto condebitore solidale – poteva aderire alla transazione stipulata tra il creditore e uno degli altri debitori, partecipando così anch'essa all'accordo transattivo, come fece quando – pervenuta dalla società Baroncelli dichiarazione di rinuncia agli atti dei giudizi pendenti – decise di desistere da ogni attività giudiziale e di determinare la cancellazione delle cause dal ruolo. Deduce ancora come, secondo la giurisprudenza, l'art. 68 R.D.L. n. 1578 del 1933 trova applicazione in presenza di ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli art. 1965 e ss. cod. civ.

La censura non è fondata.

L'art. 68 della legge professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore") recita testualmente che: *«Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i*



*procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso».*

Trattasi di una disposizione che introduce una chiara deroga al principio generale secondo cui, salvo gli effetti di un eventuale provvedimento di distrazione, il legale può rivolgersi esclusivamente al proprio cliente per ottenere il pagamento del compenso, atteso che il relativo credito sorge dal contratto d'opera intellettuale conferito con il mandato.

Trattandosi di deroga ad un principio generale introdotta con norma di diritto singolare, se ne impone una stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

Ne consegue che l'obbligo solidale per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese che il difensore può far valere nei confronti della parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest'ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto, come può desumersi dal riferimento testuale, dell'art. 68 cit. alla qualità di "creditori" dei professionisti, ovviamente verso i rispettivi clienti, e dalla *ratio* della disposizione, ravvisabile nell'intento di evitare che il cliente possa eludere le legittime aspettative di compenso del suo difensore, mediante accordi con la controparte che pongano fine alla controversia (Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997, Rv. 508146; cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 12203 del 12/11/1992, Rv. 479508, per il principio secondo cui l'obbligo di pagamento degli onorari e del rimborso delle spese dovuti agli avvocati e procuratori, ai sensi dell'art. 68 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, grava in via solidale solo sulle parti che hanno transatto).

A tale principio si è correttamente uniformata la Corte territoriale, ritenendo inapplicabile nella specie l'invocata disposizione dell'art. 68 della



legge professionale forense per il fatto che l'A.T.I., cliente dell'attore, è rimasta estranea alla transazione stipulata tra il Comune di Taranto e la società Baroncelli S.p.A.

Conclusione esatta in diritto e congruamente motivata in fatto, essendosi l'A.T.I. limitata ad avvalersi di una transazione alla quale essa è rimasta estranea, dando mandato al proprio difensore – a seguito della transazione stipulata *inter alios* – di far cancellare la causa.

2. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'Associazione temporanea di imprese ing. Cosimo Lecito, assistita dall'attore, non era parte avversa del Comune di Taranto nei giudizi pendenti. A dire del ricorrente, avendo il Comune di Taranto – nei detti giudizi – chiesto al Tribunale la declaratoria del proprio diritto di essere mallevato dall'A.T.I. rispetto alle pretese avanzate nei suoi confronti della società Baroncelli, vi sarebbe stata una contrapposizione sostanziale e processuale tra il Comune di Taranto e l'Associazione temporanea di imprese ing. Cosimo Lecito assistita dall'attore e nella transazione cui l'A.T.I. avrebbe preso parte sarebbero stati definiti anche i rapporti tra l'A.T.I. e il detto ente territoriale.

Anche questa censura non può trovare accoglimento.

Invero, una volta esclusa la partecipazione dell'A.T.I. alla transazione stipulata tra il Comune di Taranto e la società Baroncelli S.p.A., va esclusa in radice la possibilità per il legale di agire nei confronti dell'ente territoriale. D'altra parte, è evidente che la pretesa del Comune di essere mallevato dall'A.T.I. sia venuta meno di fatto, *ex se*, nel momento in cui – a seguito della transazione stipulata tra il Comune di Taranto e la società Baroncelli S.p.A. – venne meno la pretesa di quest'ultima.



3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione  
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 27 maggio 2015.


IL CONSIGLIERE EST.

*Luigi Lombardo*



IL PRESIDENTE

*Ettore Bucciante*



Il Tribunale Civile e  
Commerciale di ROMA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA.

17 3 AGO. 2015

